

Nota relativa all' idoneità della valutazione positiva regionale su art.6 D.Lgs.152/06 (c.d. prescreening) a sostituire il documento VALSAT da allegare al procedimento ex art.53 L.R.24/2017

In premessa occorre ribadire che la prevista dislocazione geometrica del fabbricato obbedisce a primarie esigenze di sicurezza dei lavoratori poichè l'avvicinamento della struttura al piazzale di stoccaggio consente la riduzione dei percorsi dei carrelli e di conseguenza riduce le c.d. "interferenze" di rischio. In secondo luogo questa collocazione persegue anche esigenze di tipo gestionale, poichè migliora la logistica dei mezzi e genera un incremento di efficienza anche in termini energetici.

In merito al procedimento di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 che si utilizzerà per il titolo edilizio del nuovo fabbricato previsto nel piazzale, si precisa quanto segue.

I contenuti del documento di VALSAT, chiamato a descrivere gli impatti ambientali e territoriali della trasformazione prevista, sono già stati sottoposti con una formulazione di art.6, comma 9-bis del D.Lgs.152/06 a valutazione nei termini sostanziali dalla Regione Emilia Romagna che ha dato riscontro con espressione del parere prot 08522593.u del 06.08.2024. Dalla lettura di tale parere si desume il carattere minimale degli impatti ambientali delle modifiche e *"che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi"*.

La stessa Regione, con propria indicazione reperibile al proprio sito (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/disciplina-regionale/pianif-territoriale/pareri-pian_urb) e richiamando il Principio di non Duplicazione, risalente alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE *"concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale"* (c.d. Direttiva VAS), ritiene pleonastico e perciò non necessario *"svolgere (nuovamente) le valutazioni di natura ambientale strategica, ogniquale volte esse verrebbero a costituire un mero rinnovo degli approfondimenti e analisi già effettuate in sede di VIA"*.

Così concludendo:

"deve giocoforza concludersi nel senso che, laddove la VIA svolta (con esito positivo) abbia esaminato e approfondito le tematiche e i profili che attengono alla corretta collocazione dell'intervento, dal punto di vista ambientale e territoriale, non si pone la necessità di svolgere la ValsAT della variante in sede di approvazione del progetto che comporta l'effetto localizzativo del progetto, nel rispetto del richiamato principio di non duplicazione della valutazione ambientale".

Pertanto per gli aspetti di VALSAT si considerano esaustivi i seguenti documenti che si allegano:

1. il documento redatto da Florim ai sensi dell'art. 6, D.Lgs 152/06;
2. la positiva valutazione della Regione di cui al prot 08522593.u del 06.08.2024;
3. per completezza, anche il Parere Regionale prot 542159 del 05.06.2023 "circa la necessità di espletare la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) in caso di procedimento di localizzazione in variate di pianificazione successivo a Valutazione di impatto ambientale (VIA);
4. La modifica non sostanziale autorizzata da Parte di Arpae.